

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1793/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo

(GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 2404/97 della Commissione del 3 dicembre 1997	L 332	31	4.12.1997
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione del 29 giugno 1999	L 164	53	30.6.1999

▼B**REGOLAMENTO (CEE) N. 1793/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1993****relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che l'aiuto istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92⁽³⁾, può essere concesso per il luppolo prodotto nella Comunità;considerando che per il luppolo non esiste campagna di commercializzazione; che è pertanto opportuno derogare all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁴⁾;considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2540/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto ai produttori di luppolo⁽⁵⁾, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo da utilizzare per il pagamento dell'aiuto è la data di adozione, da parte del Consiglio, del regolamento che fissa l'aiuto a favore dei produttori per il raccolto dell'anno precedente; che si ravvisa l'opportunità di individuare nel 1° luglio dell'anno di entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alla fissazione dell'aiuto la data del fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto ai produttori di luppolo; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2540/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M2*Articolo 1*

Il tasso di cambio da applicare all'aiuto previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° luglio dell'anno del raccolto.

▼B*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2540/75 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 259 del 7. 10. 1975, pag. 9.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.